

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2024

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOLTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

Il presente documento contiene le modifiche che si intendono apportare al Regolamento IVASS n. 52/2022, che ha dato attuazione all'articolo 45, commi 3-*octies* e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2022, n. 122, in virtù del quale, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, è stato consentito alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli "non durevoli".

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il 9 marzo 2024 al seguente indirizzo di posta elettronica: valutazionetitoli2024@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*.

Al termine della fase di pubblica consultazione, saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni dell'IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 23 febbraio 2024

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOLTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

Relazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori

Nell'agosto 2022, il legislatore - considerata la situazione di turbolenza che caratterizzava i mercati finanziari - ha stabilito che, per il 2022, le imprese potessero valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio 2021 anziché al valore di realizzazione. La norma prevedeva tuttavia che non potessero essere distribuiti utili o elementi patrimoniali fino a concorrenza di detta mancata svalutazione ("riserva indisponibile"). L'IVASS, in attuazione dei poteri conferiti dalle predette norme primarie, ha adottato il Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022.

Nei primi mesi del 2023, il legislatore è intervenuto sulla predetta norma¹ in sede di conversione del cosiddetto Decreto Aiuti *quater*² prevedendo, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi (norma ispirata alla tecnica dello *shadow accounting* previsto dai principi contabili internazionali). In particolare, la modifica (evidenziata in carattere "grassetto corsivo", nella nota 1) aveva l'effetto di vincolare una parte minore del patrimonio dell'impresa consentendo potenzialmente una più elevata distribuzione di utili. La modifica ha comportato l'intervento dell'Istituto sulla vigente regolamentazione anche per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa *Solvency II*. A tal fine, il Provvedimento IVASS n. 127 del 14 febbraio 2023 ha, tra l'altro, aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 14 settembre 2023:

- considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso anche a tutto l'esercizio 2023 la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- ha ritenuto necessario, nell'attuale contesto, prevedere adeguati presidi patrimoniali attraverso l'obbligo di destinazione a riserva indisponibile di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 comma 3-*octies*, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. Non era quindi prevista la possibilità per le imprese di assicurazione di dedurre dall'ammontare

¹ L'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti *quater*, dispone che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati "destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-*octies* e 3-*novies* e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi."

² Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che ha modificato l'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

L'emanazione del predetto decreto ministeriale ha comportato l'intervento dell'Istituto sulla vigente regolamentazione secondaria al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 45, comma 3-*octies*, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, ivi comprese le disposizioni emanate dal Ministro dell'economia e delle Finanze in base alla delega contenuta nel predetto comma. A tal fine, il Provvedimento IVASS n. 138 del 25 settembre 2023 ha aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

A settembre del 2023, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla predetta norma primaria con decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, riformulando l'articolo 45 del decreto legge n. 73/2022³. A seguito di tale novella le imprese di assicurazione possono dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi nel caso in cui così sia disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3-*duodecies* del citato articolo 45, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale⁴, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso a tutto l'esercizio 2023 la facoltà per le imprese di assicurazione di tenere conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Il medesimo decreto ha previsto che le imprese determinino l'ammontare degli utili distribuibili tenendo conto dell'importo già distribuito per l'esercizio 2022.

Pertanto, il nuovo quadro normativo costituito dalla recente modifica della normativa primaria e dal decreto ministeriale di proroga richiede un intervento dell'Istituto sulla regolamentazione secondaria

³ Il testo dei commi di interesse a seguito delle modifiche apportate all'art. 45 del decreto legge n. 73/2022 è il seguente:
3-*octies*. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

3-*novies*. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-*octies* del presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma 3-*octies* previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-*octies* sono stabilite dall'Organismo italiano di contabilità.

3-*decies*. Le imprese indicate, al comma 3-*novies* che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-*octies* destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-*octies* e 3-*novies* e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-*octies* del presente articolo la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

3-*undecies*. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*octies*, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-*duodecies*. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-*octies* del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-*decies*, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

⁴ [240125_DEFINITIVO_DM_proroga_art_45commi_3_decies_3_duodecies_DL_73_2022_con_intestazione_signed.pdf](https://www.mef.gov.it/240125_DEFINITIVO_DM_proroga_art_45commi_3_decies_3_duodecies_DL_73_2022_con_intestazione_signed.pdf) ([mef.gov.it](https://www.mef.gov.it))

anche per assicurare che l'ammontare degli utili distribuibili tenga conto dell'importo già distribuito per l'esercizio 2022. A tal fine è stato aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

2. Struttura del provvedimento

Il Provvedimento che si intende adottare modifica il citato Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022. Di seguito una sintesi degli interventi che si intendono effettuare. Le modifiche sono volte ad adeguare la disciplina vigente in materia di svalutazione di titoli non durevoli alle disposizioni contenute nell'articolo 45, commi 3-*octies* e seguenti, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal decreto legge n. 131/2023, e in particolare riguardano:

- i) l'**articolo 1**, nel quale si intendono modificare i commi di riferimento dell'articolo 45 del decreto legge n. 73/2022 come modificato dal decreto legge n. 131/2023;
- ii) l'**articolo 5**, che disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile. In particolare si intende intervenire sui **commi 1 e 6** prevedendo, in conformità alla modifica introdotta dal decreto legge n. 131/2023, che, nel calcolo della riserva indisponibile riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l'impresa tenga conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 45, comma 3-*duodecies*, del decreto legge n. 73/2022. Per quanto riguarda la relazione semestrale, è chiarito che il primo esercizio da considerare è quello in corso al 30 giugno.
Inoltre, sempre nell'articolo 5, si intende intervenire sul **comma 3**, prevedendo che l'impresa inserisca in nota integrativa la tabella esplicativa allegata (**allegato A**) per la quale sono fornite specifiche istruzioni di compilazione (**allegato B**) e un'esemplificazione (**allegato C**).

Si riporta sotto il testo del vigente Regolamento n. 52/2022 nel quale sono evidenziate le modifiche e integrazioni sopra illustrate.

3. Verifica e analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, a seguito della emanazione delle nuove disposizioni di legge in materia svalutazione dei titoli non immobilizzati contenute nell'articolo 45, comma 3-*octies* e seguenti, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal decreto legge n. 131/2023, nonché del decreto del MEF in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stata svolta la revisione del vigente Regolamento IVASS n. 52/2022.

L'esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina tra cui, in particolare, quelle concernenti le modalità di funzionamento della riserva indisponibile.

È stata invece omessa l'analisi di impatto delle modifiche regolamentari, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 3 del citato Regolamento IVASS n. 54/2022, poiché: i) si tratta di atto di regolazione attuativo di fonti normative superiori che ne impongono l'adozione di urgenza; ii) la sua applicazione non comporta costi addizionali per i destinatari.

Si propongono di seguito per la consultazione i testi del Regolamento IVASS n. 52/2022 e dei relativi allegati con evidenza delle proposte di modifica.

REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022

REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-*octies* che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonché comma 3-*novies*, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II

Disposizioni relative all'esercizio della facoltà

- Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)
- Art. 5 (Riserva indisponibile)
- Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS)

Titolo III

Disposizioni finali

- Art. 7 (Abrogazioni)
- Art. 8 (Pubblicazione)
- Art. 9 (Entrata in vigore)

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 45, commi ~~da 3~~^{da 3}~~octies~~^{novies}~~3~~³~~decies~~^{duodecies} del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "commento alla relazione semestrale": il commento di cui all'allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
 - c) "data di riferimento": il 31 dicembre per il bilancio, il 30 giugno per la relazione semestrale e la data di chiusura per gli altri bilanci intermedi;
 - d) "impresa di assicurazione italiana": l'impresa di assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice o della riassicurazione;
 - e) "nota integrativa": nota integrativa al bilancio d'esercizio di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

- f) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- g) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- h) “relazione sulla gestione”: la relazione di cui all’art. 94 del Codice;
- i) “titoli non durevoli”: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e, come tali, presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole;
- l) “ultimo valore approvato”: il valore risultante dall’ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio approvato;
- m) “bilancio intermedio”: situazione patrimoniale richiesta da disposizioni normative o volontariamente predisposta dall’impresa a una data diversa da quella di chiusura del bilancio di esercizio.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II

Disposizioni relative all’esercizio della facoltà

Art. 4

(Modalità di esercizio della facoltà)

1. L’impresa che si avvale della facoltà di cui all’articolo 45, comma 3-*octies* del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, che, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potrà essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all’ultimo valore approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio, al costo d’acquisizione.
3. L’organo amministrativo dell’impresa delibera l’esercizio della facoltà di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all’articolo 154-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

4. Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità.
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa, così come definiti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 30 del Codice, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1.
7. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale:
 - a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto *i*) della nota integrativa e punto *h*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
 - b) il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
 - c) gli effetti dell'esercizio della facoltà sull'utile (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale).
8. L'impresa che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1 ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale, riporta nella nota integrativa (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa) o nel commento alla relazione semestrale (punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale) relativi alla prima data di riferimento successiva gli effetti derivanti:
 - a) dall'eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di riferimento;
 - b) dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.

Art. 5 (Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio o, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d'acquisizione e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. L'impresa tiene conto anche dell'effetto sugli impegni

esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 45, comma 3-duodecies, del decreto legge di cui all'articolo 1.

2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo onere fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi. L'impresa indica altresì in nota integrativa (parte A, punto i) le informazioni di cui all'allegato A secondo le istruzioni di cui all'allegato B.
4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
5. L'organo amministrativo valuta la compatibilità dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.
6. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. L'impresa tiene conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 45, comma 3-duodecies, del decreto legge di cui all'articolo 1.
7. L'organo amministrativo formula l'eventuale proposta di distribuzione di utili e di altri elementi patrimoniali, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 3, e ne attesta la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali, nonché con gli impegni finanziari prospettici e con l'obiettivo di solvibilità individuato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nel caso in cui l'impresa predisponga bilanci intermedi.

Art. 6

(Comunicazioni all'IVASS)

1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, e l'eventuale proposta di distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, specificando le informazioni indicate all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 5, commi 3 e 6.

2. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 7
(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019.

Art. 8
(Pubblicazione)

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile – riserva indisponibile e distribuzione di dividendi (D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo)

1.1. Illustrazione dei criteri di calcolo dell'effetto impegni verso gli assicurati

1.2 Tabella A

<u>Esercizio 2022 – Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile</u>	<u>Valori</u>
<u>1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (a)</u>	
<u>2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile (b)</u>	
<u>3. Effetto impegni verso gli assicurati % (c)=(b)/(a)</u>	
<u>4. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati (d)</u>	
<u>5. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati % (e)=(d)/(b)</u>	
<u>6. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – residuo riserva disponibile (f)=(b)-(d)</u>	

1.3 Tabella B

<u>Esercizio 2023 – Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile</u>	<u>Valori</u>
<u>1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (g)</u>	
<u>2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022 (a)</u>	
<u>3. Variazione minusvalenze sospese (h)=(g)-(a)</u>	
<u>4. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile (i)</u>	
<u>5. Effetto impegni verso assicurati % (l)=(i)/(h)</u>	
<u>6. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati (m)</u>	
<u>7. Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati % (n)=(m)/(i)</u>	
<u>8. Patrimonio netto - dividendi distribuiti a valere residuo riserva disponibile 2022 per effetto impegni verso gli assicurati (o)</u>	
<u>9. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – residuo riserva disponibile - esercizio 2023 (p)=(i)-(m)</u>	
<u>10. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – residuo riserva disponibile 2022 (q)=(f)-(o)</u>	

1.4 Tabella C

<u>Esercizio 2023 – Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile</u>	<u>Valori</u>
<u>1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022 (r)=(a)-(b)</u>	
<u>2. Variazione dell'esercizio (s)</u>	
<u>3. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2023 (t)=(r)+(s)</u>	

2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo e secondo periodo)

2.1 Tabella A

<u>Esercizio 2022 – Minusvalenze sospese</u>	<u>Valori</u>
<u>1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (a)</u>	

2.2 Tabella B

<u>Esercizio 2023 – Minusvalenze sospese</u>	<u>Valori</u>
<u>1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese (b)</u>	
<u>2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - esercizio 2022 (a)</u>	
<u>3. Variazione minusvalenze sospese (c)=(b)-(a)</u>	

2.3 Tabella C

<u>Esercizio 2023 – Patrimonio netto - minusvalenze sospese - Riserva indisponibile</u>	<u>Valori</u>
<u>1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022 (a)</u>	
<u>2. Variazione dell'esercizio (c)</u>	
<u>3. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2023 (d)=(a)+(c)</u>	

3. Altre informazioni

ALLEGATO B

Le informazioni di cui all'Allegato C sono prodotte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione che, nell'esercizio 2023, hanno adottato la deroga al criterio di valutazione "minore tra costo e mercato" dei titoli appartenenti al portafoglio non durevole, di cui all'articolo 45, comma 3-octies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (D.L. 73/22). Tali informazioni vanno fornite nella nota integrativa, parte A, punto i), dove sono illustrati, in particolare, i criteri seguiti nella classificazione del portafoglio titoli nei comparti degli investimenti ad utilizzo durevole e ad utilizzo non durevole.

1. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva disponibile – riserva indisponibile e distribuzione di dividendi (D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo)

Le imprese che ai fini della determinazione della riserva indisponibile di cui al D.L. 73/22, articolo 45, comma 3 –decies non hanno tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati, di cui al medesimo comma 3 –decies, terzo periodo, nel presente paragrafo riportano soltanto l'informazione che a fronte delle minusvalenze sospese è stata determinata solo una riserva indisponibile e non anche una riserva disponibile, con relativa distribuzione di dividendi.

1.1 Illustrazione dei criteri di calcolo dell'effetto impegni verso gli assicurati

Nel presente paragrafo le imprese indicano la tipologia di polizze assicurative per le quali, ai fini della determinazione della riserva indisponibile di cui al D.L. 73/22, articolo 45, comma 3 –decies, primo e secondo periodo, si è tenuto conto anche dell'effetto impegni verso gli assicurati, di cui al medesimo comma 3 –decies, terzo periodo. Vanno, altresì, illustrati i criteri di calcolo dell'effetto impegni verso gli assicurati, nonché le eventuali modifiche a tali criteri intervenute nell'esercizio 2023, rispetto all'esercizio 2022, con le relative motivazioni. In particolare, va chiarita l'eventuale diversità tra le percentuali di cui alle voci "Effetto impegni verso gli assicurati %" delle tabelle A e B.

1.2 Tabella A

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese” va indicato l’importo delle minusvalenze sospese di cui al D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-octies⁵, al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l’impresa per il calcolo della riserva indisponibile ha tenuto conto anche dell’effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo articolo 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l’utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” figura la riserva disponibile determinata nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-decies, terzo periodo. Andrà inserito, se esistente, il “di cui: ammontare eccedente le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili”.

Nella voce “Effetto impegni verso gli assicurati %” figura l’effetto impegni verso gli assicurati di cui al D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-decies, terzo periodo, espresso in termini percentuali. In particolare, va indicato il rapporto percentuale tra le voci “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” e “Patrimonio netto - minusvalenze sospese”.

Nella voce “Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati” figura l’importo distribuito nell’esercizio 2023 a fronte della riserva disponibile di cui alla voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile”.

Nella voce “Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati %” va fornito il rapporto, espresso in termini percentuali, fra le voci “Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati” e “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile”.

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – residuo riserva disponibile” figura la differenza fra le voci “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” e “Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati”. La presente voce va esclusa dalla tabella se d’importo pari a zero.

1.3 Tabella B

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese” va indicato l’importo delle minusvalenze sospese di cui al D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-octies, al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l’impresa ha tenuto conto anche dell’effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo articolo 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l’utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

⁵ Vanno indicate solo le minusvalenze non iscritte in conto economico, in applicazione dell’articolo 45, comma 3 -octies. Ad esempio, se il valore delle minusvalenze complessive del portafoglio non durevole cui è stata applicato il comma 3 – octies è pari a € 450 e le minusvalenze non iscritte in conto economico sono pari a € 360, nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese” va indicato l’importo di € 360, al netto del relativo onere fiscale.

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese – esercizio 2022” va segnalato l’importo indicato nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese” di cui alla tabella A.

Nella voce “Variazione minusvalenze sospese” figura la differenza fra le voci “Patrimonio netto - minusvalenze sospese” e “Patrimonio netto - minusvalenze sospese – esercizio 2022” di cui alla presente tabella.

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” va segnalato zero, se l’importo della voce “Variazione minusvalenze sospese” è inferiore o pari a zero. Se quest’ultimo importo è maggiore di zero, figura la riserva disponibile determinata nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-decies, terzo periodo, il cui valore non può essere superiore a quello della voce “Variazione minusvalenze sospese”; andrà inserito, se esistente, il “di cui: ammontare eccedente le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili”.

Nella voce “Effetto impegni verso gli assicurati %” figura l’effetto impegni verso gli assicurati di cui al D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-decies, terzo periodo, espresso in termini percentuali. In particolare, va indicato il rapporto percentuale tra le voci “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” e “Variazione minusvalenze sospese”, se la voce “Variazione minusvalenze sospese” è maggiore di zero. L’“Effetto impegni verso gli assicurati %” non va segnalato se la voce “Variazione minusvalenze sospese” è inferiore o uguale a zero.

Nella voce “Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati” figura l’importo che l’impresa intende distribuire nell’esercizio 2024 a fronte della riserva disponibile, se maggiore di zero, di cui alla voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile”.

Nella voce “Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati %” va fornito il rapporto, espresso in termini percentuali, fra le voci “Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati” e “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile”, se quest’ultima voce è maggiore di zero. Va indicato zero, se il valore della voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati” è pari a zero.

Nella voce “Patrimonio netto - dividendi distribuiti a valere residuo riserva disponibile 2022 per effetto impegni verso gli assicurati” va indicato l’importo dei dividendi che l’impresa intende distribuire nell’esercizio 2024 a valere dell’importo della voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – residuo riserva disponibile” di cui alla tabella A. Qualora quest’ultima voce non sia prodotta, la voce “Patrimonio netto - dividendi distribuiti a valere residuo riserva disponibile 2022 per effetto impegni verso gli assicurati” va esclusa dalla presente tabella.

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – residuo riserva disponibile - esercizio 2023” figura la differenza fra le voci “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” e “Dividendi distribuiti a valere riserva disponibile per effetto impegni verso gli assicurati”. La presente voce va esclusa dalla tabella se d’importo pari a zero.

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – residuo riserva disponibile 2022” va segnalata la differenza fra le voci “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – residuo riserva disponibile” di cui alla tabella A e “Patrimonio netto - dividendi distribuiti a valere residuo riserva disponibile 2022 per effetto impegni verso gli assicurati”. La presenta voce va esclusa dalla tabella se d’importo pari a zero.

1.4 Tabella C

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022” figura la differenza fra le voci “Patrimonio netto - minusvalenze sospese” e “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” della tabella A.

Se l’importo della voce “Variazione minusvalenze sospese” della tabella B è maggiore di zero, nella voce “Variazione dell’esercizio” va indicata la differenza fra le voci “Variazione minusvalenze sospese” e “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” della tabella B.

Se l’importo della voce “Variazione minusvalenze sospese” della tabella B è inferiore o uguale a zero, significa che c’è stata una ripresa di valore, oppure non ci sono state ulteriori minusvalenze sospese, rispetto alle minusvalenze sospese dell’esercizio 2022, e quindi non si ha un nuovo flusso di effetto impegni verso gli assicurati positivo per l’impresa. Nella voce “Variazione dell’esercizio” va indicata la somma algebrica fra la voce “Variazione minusvalenze sospese” della tabella B e la voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” della tabella A. In particolare, il saldo della riserva indisponibile al 31.12.2023 risulta pari alle minusvalenze sospese del medesimo esercizio.

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2023” figura la somma algebrica delle voci “Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022” e “Variazione dell’esercizio”.

2. Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile (D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-octies e comma 3-decies, primo e secondo periodo)

2.1 Tabella A

Nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese” va indicato l’importo delle minusvalenze sospese di cui al D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-octies⁶, al netto del relativo onere fiscale, con riferimento alle quali l’impresa per il calcolo della riserva indisponibile non ha tenuto conto dell’effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo articolo 45,

⁶ Vanno indicate solo le minusvalenze non iscritte in conto economico, in applicazione dell’articolo 45, comma 3 -octies. Ad esempio, se il valore delle minusvalenze complessive del portafoglio non durevole cui è stata applicato il comma 3 – octies è pari a € 450 e le minusvalenze non iscritte in conto economico sono pari a € 360, nella voce “Patrimonio netto - minusvalenze sospese” va indicato l’importo di € 360, al netto del relativo onere fiscale.

comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

2.2 Tabella B

Nella voce "Patrimonio netto - minusvalenze sospese" va indicato l'importo delle minusvalenze sospese, al netto del relativo onere fiscale, di cui al D.L. 73/22, articolo 45, comma 3-octies, con riferimento alle quali l'impresa per il calcolo della riserva indisponibile non ha tenuto conto dell'effetto impegni verso gli assicurati di cui al medesimo articolo 45, comma 3-decies, terzo periodo. Tale voce include anche l'utile di esercizio, al netto del relativo onere fiscale, di ammontare corrispondente alle minusvalenze sospese.

Nella voce "Patrimonio netto - minusvalenze sospese – esercizio 2022" va segnalato l'importo indicato nella voce "Patrimonio netto - minusvalenze sospese" di cui alla tabella A.

Nella voce "Variazione minusvalenze sospese" figura la differenza fra le voci "Patrimonio netto - minusvalenze sospese" e "Patrimonio netto - minusvalenze sospese – esercizio 2022" di cui alla presente tabella.

2.3 Tabella C

Nella voce "Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022" figura l'importo di cui alla voce "Patrimonio netto - minusvalenze sospese" della tabella A.

Nella voce "Variazione dell'esercizio" va indicato l'importo della voce "Variazione minusvalenze sospese" della tabella B.

Nella voce "Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2023" figura la somma algebrica delle voci "Patrimonio netto - minusvalenze sospese - riserva indisponibile al 31.12.2022" e "Variazione dell'esercizio". Andrà inserito, se esistente, il "di cui: ammontare da integrare mediante utili degli esercizi successivi".

3. Altre informazioni

Va fornita, distintamente per l'esercizio 2022 e l'esercizio 2023, l'informazione:

i) con riferimento ai titoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al D.L. 73/22, articolo 45, comma 3 –octies, sul raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati, distintamente per le gestioni vita e danni e per i titoli cui è stato applicato il comma 3-decies, primo, secondo e terzo periodo e il comma 3-decies, primo e secondo periodo. Relativamente al solo esercizio 2023 medesima informazione va fornita anche nella parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa;

ii) su quale sarebbe stato il risultato di esercizio, al lordo e al netto delle imposte, se le minusvalenze sospese fossero state registrate in conto economico. Relativamente al solo esercizio 2023 medesima informazione va fornita anche nella parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa.

ALLEGATO C

Si fornisce di seguito una esemplificazione, al lordo degli effetti fiscali, dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione "determinano l'ammontare degli utili distribuibili tenuto conto dell'importo già distribuito per l'esercizio 2022 nel rispetto del comma 3-decies, terzo periodo".

Si ipotizzano le seguenti situazioni alle date del 31 dicembre 2022 e del 31 dicembre 2023 e che l'impresa di assicurazione, ai fini della valutazione dei titoli non durevoli, applichi la facoltà prevista dal D.L. 73/22, articolo 45, comma 3 –octies e, quindi, che le connesse minusvalenze non siano registrate in conto economico, ma siano sospese. Si supponga, altresì, che l'impresa determini la relativa riserva indisponibile sulla base di quanto previsto dal comma 3 -decies del medesimo articolo.

ESEMPIO 1

Titoli non durevoli

Valore di bilancio al 31.12.2021	100
Valore di mercato al 31.12.2022	95
Valore di mercato al 31.12.2023	90

31 dicembre 2022

Minusvalenze lorde sospese	5 (100 – 95)
<u>Effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile⁷</u>	<u>3</u>
<u>Minusvalenze lorde sospese – riserva indisponibile al 31.12.2022</u>	<u>2 (5-3)</u>

Si ipotizzi, per semplicità, che l'impresa distribuisca dividendi a valere sull'"effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile" per un importo pari 3 (massimo della quota distribuibile).

31 dicembre 2023

Minusvalenze lorde sospese	10 (100 – 90)
Minusvalenze lorde sospese esercizio 2022	5
Variazione minusvalenze sospese	5 (10-5)
<u>Effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile⁸</u>	<u>3</u>

⁷ L'importo di 3 equivale a ipotizzare una quota di ribaltamento delle minusvalenze sospese sugli assicurati, pari al 60%.

⁸ L'importo di 3 equivale a ipotizzare una quota di ribaltamento delle minusvalenze sospese sugli assicurati, pari al 60%. Qualora si fosse applicata quest'ultima quota alle minusvalenze lorde complessive di 10, si sarebbe avuto un "effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile" pari a 6 (10*60%) che include anche l'importo di 3 relativo all'"effetto

<u>Minusvalenze lorde sospese – variazione riserva indisponibile</u>	<u>2 (5-3)</u>
<u>Minusvalenze lorde sospese – riserva indisponibile al 31.12.203</u>	<u>4 (2+2)</u>

ESEMPIO 2

Titoli

<u>Valore di bilancio al 31.12.2021</u>	<u>100</u>
<u>Valore di mercato al 31.12.2022</u>	<u>95</u>
<u>Valore di mercato al 31.12.2023</u>	<u>98</u>

31 dicembre 2022

<u>Minusvalenze lorde sospese</u>	<u>5 (100 – 95)</u>
<u>Effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile⁹</u>	<u>3</u>
<u>Minusvalenze lorde sospese – riserva indisponibile al 31.12.2022</u>	<u>2 (5-3)</u>

Si ipotizzi, per semplicità, che l'impresa distribuisca dividendi a valere sull'“effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” per un importo pari 3 (massimo della quota distribuibile).

31 dicembre 2023

<u>Minusvalenze lorde sospese</u>	<u>2 (100-98)</u>
<u>Minusvalenze lorde sospese esercizio 2022</u>	<u>5</u>
<u>Variazione minusvalenze sospese</u>	<u>-3 (2-5)</u>
<u>Effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile</u>	<u>-1,8 (-3*0,6)</u>

Poiché c'è stata una ripresa di valore non si ha un effetto impegni verso gli assicurati positivo e, quindi, la possibilità di determinare una nuova riserva disponibile¹⁰. Di conseguenza, nell'esercizio 2023 la riserva indisponibile è complessivamente pari all'intero ammontare (2) delle minusvalenze sospese non iscritte in conto economico, così da evitare una duplicazione nella distribuzione di dividendi.

Il saldo finale 2023 della riserva indisponibile può anche essere espresso come somma tra il saldo della riserva indisponibile al 31.12.2022 e la variazione dell'esercizio della riserva indisponibile, con quest'ultima voce pari alla somma algebrica tra l'importo (3) della voce

degli impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” già oggetto di distribuzione – a valere sulle minusvalenze sospese di 5 dell'esercizio 2022 - nell'ambito dei dividendi per l'esercizio 2022, determinando così una duplicazione.

⁹ L'importo di 3 equivale a ipotizzare una quota di ribaltamento delle minusvalenze sospese sugli assicurati, pari al 60%.

¹⁰ L'importo di -1,8 corrisponde all'effetto negativo di riduzione degli impegni verso gli assicurati (cioè minore ribaltamento a carico degli assicurati) avvenuto nell'esercizio 2023, in virtù della ripresa di valore dei titoli [(98-95=3)*60%].

“Effetto impegni verso gli assicurati – riserva disponibile” dell’esercizio 2022 e l’importo (-3) della voce “Variazione minusvalenze sospese” dell’esercizio 2023. Il saldo finale 2023 della riserva indisponibile risulta essere, infatti, uguale a 2 (2+0).

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 15 giorni. All’esito della procedura di pubblica consultazione, l’IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.